



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.3.2008
COM(2008) 141 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

**Interventi rapidi per il 2008 destinati a ridurre gli oneri amministrativi nell'Unione
europea**

(presentata dalla Commissione)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI

Interventi rapidi per il 2008 destinati a ridurre gli oneri amministrativi nell'Unione europea

1. RUOLO DEGLI INTERVENTI RAPIDI NEL PROGRAMMA D'AZIONE PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI NELL'UE

Un elemento chiave del programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea¹ consiste nel realizzare una misurazione su larga scala degli oneri amministrativi nel periodo 2007-2008, cui faranno seguito importanti proposte di semplificazione. Tuttavia, per ottenere risultati concreti a breve termine, il programma d'azione prevede anche misure immediate che potrebbero generare notevoli effetti positivi attraverso modifiche tecniche delle norme esistenti. Tali misure possono essere adottate abbastanza rapidamente, per la natura stessa delle modifiche richieste, e si definiscono pertanto "Fast Track Actions" (FTA), ossia interventi rapidi.

Nel 2007 sono stati presentati dieci interventi rapidi che secondo le stime rappresentano per le imprese comunitarie un risparmio pari a 1,3 miliardi di euro. Complessivamente al 1 febbraio 2008 sono stati approvati ufficialmente 5 dei previsti 10 interventi, riducendo quindi di circa 500 milioni² di euro le spese per oneri burocratici. Non è escluso che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino le altre proposte entro la prima metà del 2008.

Come già annunciato a gennaio 2008³, con la presente la Commissione presenta un elenco di nuovi interventi rapidi (cfr. allegato I)⁴. In base a verifiche interne e a indicazioni fornite da parti interessate e da esperti nazionali negli Stati membri è stato possibile individuare diversi oneri amministrativi superflui.

2. PARERE DEL GRUPPO AD ALTO LIVELLO DI PARTI INTERESSATE INDIPENDENTI SUGLI ONERI AMMINISTRATIVI

Prima di finalizzare l'elenco di interventi rapidi per il 2008 la Commissione ha richiesto il parere del nuovo gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi. Il 26 febbraio 2008, alla sua seconda riunione, il gruppo ha adottato un parere in merito. In questo contesto la Commissione ha anche tenuto conto delle osservazioni trasmesse dai membri del gruppo ad alto livello di esperti nazionali in materia di regolamentazione.

¹ COM (2007) 23.

² Si veda l'allegato 3 della comunicazione COM(2008)35 per informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento degli interventi al 31 dicembre 2007.

³ COM (2008) 35.

⁴ Sette di questi interventi rapidi fanno parte del programma modulato di semplificazione della Commissione. Si veda la Seconda relazione sullo stato d'avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto normativo, COM (2008) 33.

Il parere e le osservazioni ricevute esprimono un sostegno generale per il pacchetto di interventi rapidi per il 2008. Il gruppo ad alto livello sugli oneri amministrativi ha inoltre invitato il Parlamento e il Consiglio ad introdurre nuove procedure per l'adozione delle proposte di semplificazione.

3. PROCESSO INTERISTITUZIONALE

Per assicurare l'adozione entro il 2008 diversi interventi rapidi per il 2008 richiedono un notevole impegno del Parlamento e del Consiglio. La Commissione invita pertanto il Consiglio europeo di chiedere al Consiglio e al Parlamento europeo di accordare una priorità speciale alle misure di cui all'allegato I, una volta che la Commissione avrà presentato le relative proposte.

La Commissione invita inoltre il Consiglio e il Parlamento a sviluppare urgentemente metodi di lavoro idonei che accelerino il trattamento delle proposte di semplificazione, come previsto dall'accordo interistituzionale del 2003, in particolare per la riduzione degli oneri amministrativi, e come caldamente auspicato dal gruppo ad alto livello sugli oneri amministrativi. Tali azioni sono necessarie per garantire che un numero significativo di proposte di riduzione sia portato avanti nel 2008 e nel 2009⁵ e costituiscono una condizione indispensabile per consentire all'UE di realizzare il suo obiettivo di riduzione del 25% entro il 2012.

⁵ Con le nuove elezioni del Parlamento europeo previste per giugno 2009, il Parlamento europeo ha annunciato che non prenderà in considerazione nuove iniziative legislative dopo marzo/aprile 2009. Guardando a ciò che ha caratterizzato in passato il succedersi delle legislature, la normale attività legislativa potrebbe riprendere a pieno ritmo solo a partire dal novembre 2009.

ALLEGATO I: Interventi rapidi per il 2008

Settore d'intervento	Atto UE interessato	Descrizione dell'onere e dei problemi attuali, nonché dell'intervento rapido proposto per il 2008
Agricoltura	Regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente	Sintesi Semplificazione delle procedure di controllo degli amidi modificati mediante l'aumento della soglia di non applicazione di tali procedure.
		Onere/problema attuale Le disposizioni speciali per il controllo degli amidi modificati sono volti a garantire che tali sostanze modificate non siano ritrasformate in una materia prima il cui uso comporti un ulteriore diritto di un rimborso. Viene introdotto un importo massimo di rimborso (attualmente 16 euro/tonnellata) al di sotto del quale non sono applicabili le disposizioni speciali di controllo. Tenendo conto dell'attuale livello di rimborso e dei costi relativamente alti di riconversione degli amidi modificati, la soglia di 16 euro/tonnellata di amido è troppo bassa. Gli operatori sono obbligati a conformarsi a ulteriori prescrizioni amministrative ogni volta che l'importo del rimborso supera questa soglia, anche se il rischio di ritrasformazione speculativa è molto limitata.
		Intervento Aumentare ad un livello più ragionevole la soglia (attualmente 16€/tonnellata) al di sotto della quale non sono applicabili le misure speciali di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento 1722/93 in modo da alleggerire l'onere amministrativo sugli operatori (produttori di amido) ed eliminare i controlli sugli amidi modificati quando, per motivi economici, il rischio di ritrasformazione speculativa è nullo.
Politica industriale	Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali	Sintesi Eliminare gli oneri amministrativi per le autorità di approvazione degli Stati membri e per i produttori dovuti alle prescrizioni di notifica del programma di flessibilità.
		Onere/problema attuale A norma dell'allegato XIII, punto 1.5 della direttiva NRMM i produttori di pezzi originali devono notificare alle autorità di approvazione di ciascuno Stato membro l'impiego del programma di flessibilità (che consente di commercializzare un numero limitato di motori conformi ai valori limite della precedente fase di emissione. Inoltre, a norma del punto 1.7 di questo allegato ogni sei mesi i produttori devono dichiarare alle autorità competenti la loro applicazione dei programmi di flessibilità, inclusi i dati cumulativi sul numero di motori e NRMM commercializzati nell'ambito del programma di flessibilità, i numeri di serie dei motori e degli NRMM e gli Stati membri in cui gli NRMM sono stati commercializzati. Tali prescrizioni di notifica creano oneri inutili sia per i produttori che per le autorità competenti e, inoltre in tutti gli anni di applicazione della direttiva il loro valore aggiunto non è stato dimostrato.
		Intervento Sopprimere le prescrizioni di notifica di cui ai punti 1.5 e 1.7 dell'allegato XIII della direttiva NRMM (mantenendo tuttavia il punto 1.6 secondo cui il produttore deve trasmettere all'autorità competente ogni informazione connessa all'applicazione del programma di flessibilità che l'autorità può richiedere per la decisione).
Politica industriale	Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e	Sintesi Ridurre l'onere amministrativo per i produttori dovuto all'obbligo di notificare agli Stati membri l'intenzione di commercializzare apparecchiature di radiocomunicazione.
		Onere/problema attuale A norma dell'articolo 6, paragrafo 4 i produttori sono obbligati a notificare alle autorità nazionali (gestione delle frequenze) l'intenzione di commercializzare alcuni tipi di apparecchiature di radiocomunicazione. Tale norma è applicabile ad apparecchiature che operano in uno spettro non completamente armonizzato nell'UE. Le procedure applicate dagli Stati membri non sono state armonizzate dalla direttiva. A livello informale è stata raggiunta una certa misura di armonizzazione delle informazioni da fornire, ma variano le procedure di presentazione dei dati.

	il reciproco riconoscimento della loro conformità	Intervento Introduzione di una struttura unica di notifica elettronica che trasmette le informazioni dal produttore alle autorità degli Stati membri. Il produttore quindi non deve conoscere i singoli destinatari all'interno degli Stati membri.
Politica industriale	Legislazione farmaceutica: Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano	Sintesi Rivedere le basi giuridiche dei cosiddetti regolamenti sulle variazioni in modo da armonizzare completamente le norme sulle variazioni nell'UE. Ciò consentirà di rendere più chiaro, semplice e flessibile il quadro giuridico che disciplina le modifiche concernenti i medicinali (ad esempio modifica dell'imballaggio, dell'indirizzo del produttore, ...).
		Onere/problema attuale L'intero ciclo di vita dei medicinali è regolamentato. Tutte le modifiche successive alla loro immissione sul mercato UE (ad es. modifica del processo di produzione, dell'imballaggio, dell'indirizzo del produttore) in termini giuridici sono definite "variazioni" e devono essere trattate in base ad un complesso quadro legislativo: i cosiddetti regolamenti sulle variazioni. Le variazioni costituiscono un onere amministrativo notevole sia per l'industria che per le autorità competenti. Secondo le stime, la gestione di tali variazioni mobilita oltre il 60% delle risorse umane e dei costi finanziari dei servizi delle aziende che si occupano degli obblighi normativi. L'onere è dovuto innanzitutto al fatto che nella maggiore parte dei casi le norme nazionali variano da uno Stato membro all'altro, con il risultato di prescrizioni non armonizzate e oneri amministrativi inutili. Sebbene sia indispensabile regolamentare le variazioni per garantire la sicurezza e l'efficacia dei medicinali, l'onere che comporta la regolamentazione può anche scoraggiare l'introduzione di alcuni cambiamenti che sono benefici ai pazienti in particolare e alla società in generale. Oggi quest'onere costituisce un ostacolo all'innovazione e alla competitività.
		Intervento Modifica dell'articolo 39 della direttiva 2001/82 e dell'articolo 35 della direttiva 2001/83 in modo da armonizzare completamente le norme relative alle variazioni nell'UE.
Ambiente	La decisione 2002/739/CE Commissione, del 3 settembre 2002, che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni e modifica la decisione 1999/10/CE	Sintesi Armonizzazioni delle definizioni COV.
		Onere/problema attuale La definizione di un composto organico volatile (COV) varia inutilmente tra strumenti legislativi. In genere non è utile avere definizioni formulate in modo diverso se coprono le stesse imprese/attività. Ad esempio: Nella direttiva 2004/42/CE un COV è definito come: "qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa". Nella decisione della Commissione 2002/739/CE viene utilizzata una definizione simile ma con una formulazione diversa: "... per composto organico volatile s'intende qualsiasi composto organico avente, a normali condizioni di pressione, un punto di ebollizione (o un punto iniziale di ebollizione) pari o inferiore a 250 °C".
		Intervento Le definizioni vanno armonizzate in modo da essere più chiare per le imprese, in particolare a causa delle interfacce tra strumenti. La decisione 2002/739/CE della Commissione deve essere modificata ai fini di adattarla alla definizione di COV di cui alla direttiva 2004/42/CE. La proposta di intervento rapido deve ridurre gli oneri amministrativi sia per le imprese che per gli organismi regolamentari.
Ambiente	Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai	Sintesi Chiarire il fatto che le pile legalmente immesse sul mercato prima del 26 settembre 2008 non devono essere ritirate dal mercato o rietichettate dopo questa data.

	rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE	Onere/problema attuale Secondo l'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2006/66/CE dopo il 26 settembre 2008 le pile non conformi alla direttiva non vanno immesse sul mercato oppure vanno ritirate dallo stesso. A seconda dell'interpretazione, tale formulazione può significare che devono essere ritirate dal mercato le pile legalmente immesse sul mercato prima del 26 settembre 2008 e ancora in commercio dopo questa data, qualora non siano conformi alla direttiva. Se le disposizioni della direttiva vengono interpretate in questo modo, le pile legalmente immesse in commercio diventerebbero prematuramente rifiuti, cosa contraria al principio della minimizzazione dei rifiuti. Inoltre, il ritiro delle pile dal mercato o la loro messa in conformità causerebbe un considerevole onere amministrativo sia per l'industria che per gli Stati membri. Il fatto di non modificare l'articolo 6, paragrafo 2 comporterebbe la rietchettatura di tutte le pile ancora sul mercato e non ancora contrassegnate con il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce e i simboli chimici oppure il loro ritiro dal mercato. Ciò comporterebbe anche il ritiro dal mercato di pile portatili specifiche che contengono una quantità di cadmio superiore a quella consentita dalla direttiva 2006/66/CE. Intervento Modifica dell'articolo 6, paragrafo 2 per chiarire che le pile non conformi alla direttiva 2006/66/CE, legalmente immesse in commercio prima del 26 settembre 2008 non devono essere ritirate dal mercato.
Statistiche	Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri	Sintesi Semplificazione di Intrastat al fine di alleggerire le dichiarazioni statistiche da parte degli operatori economici, in particolare le PMI. Onere/problema attuale Le statistiche del commercio intercomunitario registrano i flussi fisici dei beni mobili tra Stati membri. Gli istituti statistici nazionali raccolgono mensilmente i dati dalle imprese. Attualmente gli Stati membri fissano le loro soglie ad un livello che garantisce la copertura del loro commercio per almeno il 97% del valore. Di conseguenza alla fine del 2005 circa il 78% delle imprese che commercia con altri Stati membri era esente dall'obbligo di dichiarazione. Tuttavia esiste ancora un margine di riduzione del tasso di copertura minimo e di ampliamento dell'esenzione dall'obbligo di dichiarazione ad Intrastat. Intervento Si propone di ridurre la copertura commerciale per gli arrivi al 95% e di mantenere l'attuale copertura commerciale del 97% per le spedizioni. Il potenziale di riduzione dell'onere di dichiarazione è significativo, in particolare per le piccole e medie imprese, vista la struttura delle imprese dichiaranti dal lato degli arrivi che presenta una preponderanza di PMI.
Mercato interno (diritto societario)	Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi	Sintesi Eliminare i costi di pubblicazione nella gazzetta nazionale delle informazioni che sono già state rese note nel registro delle imprese. Onere/problema attuale Le imprese devono pubblicare gli stessi dati nel registro delle imprese e nella gazzetta nazionale. Tuttavia, visto che i registri delle imprese sono elettronici, si può accedere facilmente ai dati on-line. In diversi Stati membri le imprese devono pagare sia per la pubblicazione nel registro delle imprese che nella gazzetta nazionale. Intervento Consentire agli Stati membri di mantenere l'obbligo di pubblicazione dei dati delle imprese nella gazzetta nazionale solo se il servizio è gratuito.
Mercato interno (diritto)	Undicesima direttiva 89/666/CEE del	Sintesi Gli Stati membri non devono richiedere che la traduzione e la certificazione della traduzione siano effettuate nel proprio paese.

societario)	Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato	Onere/problema attuale Per la registrazione di una succursale devono essere presentati diversi documenti e dati dell'impresa madre. Alcuni Stati membri richiedono che la traduzione e/o la certificazione della traduzione sia effettuata solo da traduttori riconosciuti dalle proprie autorità pubbliche. Le imprese potrebbero ridurre i costi scegliendo dove fare tradurre i documenti e utilizzando la stessa traduzione in diversi Stati membri.
		Intervento Richiedere agli Stati membri di accettare le traduzioni effettuate e certificate in un altro Stato membro se esse sono accettate dalle autorità pubbliche di detto Stato membro.
Mercato interno (contabilità)	Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società	Sintesi Soppressione di taluni obblighi di informazione contenuti nella direttiva.
		Onere/problema attuale La direttiva dispone che le imprese indichino nelle note della contabilità una spiegazione delle spese di formazione (articolo 34, paragrafo 2) e la ripartizione dell'importo netto del volume d'affari secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici (articolo 43, paragrafo 1, comma 8). Tali obblighi d'informazione sono chiaramente eccessivi per le PMI.
		Intervento La Commissione propone di sopprimere l'obbligo d'informazione dal testo della direttiva. Sarebbe ancora possibile fornire le informazioni su base volontaria.
Mercato interno (contabilità)	Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati	Sintesi Chiarimento del rapporto tra il regolamento IAS 1606/2002 e la settima direttiva.
		Onere/problema attuale Non è chiaramente indicato se le imprese madri senza società controllate (articolo 13) rientrano nel campo d'applicazione del regolamento IAS e devono quindi preparare rendiconti finanziari IFRS.
		Intervento La Commissione propone di indicare chiaramente che le imprese di cui sopra non sono soggette al regolamento IAS.